

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 *Consiglio Regionale del Veneto*

N del 18/11/2016 Prot.: 0026972 Titolario 2.6

CRV CRV spc-UPA

26972

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

e, p.c.

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 198
Disegno di legge relativo a "ISTITUZIONE DEL NUOVO
COMUNE DENOMINATO "VALLE DEL BIOIS" MEDIANTE
FUSIONE DEI COMUNI DI FALCADE E CANALE D'AGORDO
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità
atti istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento

Cordiali saluti.



X LEGISLATURA

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto Ciambetti'.

(Roberto Ciambetti)

SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE CAPO

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Head of Service.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto Valente'.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 198

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 15/DDL del 9 agosto 2016)

**ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO “VALLE DEL
BIOIS” MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI FALCADE E CANALE
D’AGORDO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 novembre 2016.

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO “VALLE DEL BIOIS” MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI FALCADE E CANALE D’AGORDO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Relazione:

Ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nella fusione di due o più Comuni in uno nuovo. Tali variazioni possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l’Unione di Comuni.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della suddetta legge regionale, quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all’esercizio del potere di iniziativa legislativa per la variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall’articolo 20 dello Statuto, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta Regionale, che, entro 60 giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce della normativa sopraindicata, i Comuni di Falcade e Canale d’Agordo della Provincia di Belluno hanno chiesto alla Giunta Regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei due Comuni medesimi, rispettivamente con le seguenti deliberazioni:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Falcade n. 22 dell’11.05.2016 e n. 27 del 17.07.2016;*
- deliberazioni del Consiglio Comunale di Canale d’Agordo n. 20 dell’11.05.2016 e n. 26 del 17.07.2016;*

Le suddette deliberazioni dei Consigli Comunali sono esecutive ai sensi di legge e pubblicate a norma dell’art. 7 della Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, avverso le stesse sono state prodotte le seguenti osservazioni o opposizioni:

Comune di Falcade (BL):

Osservazioni presentate dal signor Danilo Zulian pervenute alla PEC del Comune di Falcade il 31 maggio 2016, assunte la protocollo del Comune stesso il 1 giugno 2016 al numero 0004720, sulle quali sono state prodotte controdeduzioni dall’Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 17 luglio 2016;

Comune di Canale d’Agordo (BL):

osservazioni della signora Giulia Fiocco, per conto del Comitato “Cittadini per il territorio”, pervenute al Comune di Canale d’Agordo il 3 giugno 2016 ed assunte al protocollo del Comune stesso in pari data al numero 0003199,

sulle quali sono state prodotte controdeduzioni dall'Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 17 luglio 2016.

In particolare i Consigli Comunali di Falcade e Canale d'Agordo nella riunione congiunta del 17 luglio 2016 hanno deliberato quanto segue:

- 1) Il nuovo Comune si chiamerà "Valle del Biois" come prevalentemente indicato nei vari incontri pubblici svoltosi nei Comuni di Falcade e Canale d'Agordo, nonché dal sondaggio informativo effettuato presso le scuole primarie dei suddetti Comuni;
- 2) La sede comunale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune e, sino a quando lo Statuto non sarà vigente, sarà in quello attuale del Comune di Falcade;
- 3) Il Presidente del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa – Fondo Comuni Confinanti ha confermato, per i Comuni confinanti di Falcade e Canale d'Agordo, a conclusione del processo di fusione dei rispettivi territori, il finanziamento complessivo disponibile prima della fusione stessa al fine di non privare i territori dei Comuni estinti dei benefici ad essi riferiti dall'Intesa ed in accordo con quanto previsto dall'art. 1, comma 128, della L. 56/2014;
- 4) Approvare lo studio di fattibilità relativo al progetto di fusione tra i Comuni di Falcade e Canale d'Agordo.

I Comuni di Falcade e Canale d'Agordo hanno stipulato, e sono attualmente in essere, apposite convenzioni con l'Unione Montanta Agordina per l'esercizio in forma associata di funzioni fondamentali (catasto, servizi di raccolta, avvio smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali).

I Comuni di Falcade e Canale d'Agordo hanno stipulato altresì con altri Enti apposite convenzioni per l'esercizio in forma associata delle seguenti funzioni fondamentali: Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale, Edilizia scolastica).

Tra i Comuni di Falcade e Canale d'Agordo da anni sussistono rapporti di collaborazione per attività e servizi comunali, stante la vicinanza territoriale e le reciproche esigenze di servizio e che, unitamente ai comuni di Alleghe, Cencenighe Agordino, San Tomaso Agordino e Vallada Agordina, avevano già approvato un protocollo d'intesa finalizzato ad avviare un percorso comune e condiviso per l'elaborazione di uno studio di fattibilità.

A supporto della richiesta di fusione i Consigli Comunali di Falcade e Canale d'Agordo hanno allegato alle proprie deliberazioni lo studio di fattibilità dal quale si evincono le seguenti ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche che sono a fondamento della richiesta di fusione proposta.

LE MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE.

La creazione di un Comune unico, derivante dalla fusione dei Comuni di Falcade e Canale d'Agordo, può rappresentare un elemento nuovo per lo sviluppo della valle e che il rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa può incidere sul grado di efficacia degli interventi volti al superamento delle criticità strutturali: scarsità di infrastrutture e di servizi di base per gli anziani, i disabili, i bambini e soprattutto per i giovani e può comportare maggiori possibilità di valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale in termini di attrattività non solo turistica ma anche economica, occupazionale e sociale.

La fusione dei Comuni di Falcade (1.999 abitanti) e Canale d'Agordo (1.147 abitanti), entrambi appartenenti alla fascia demografica iniziale (comuni fino a 3.000 abitanti) porterebbe il nuovo Comune (3.146 abitanti) all'interno della fascia demografica superiore (comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti) e che tale riposizionamento libererebbe il nuovo Comune dall'obbligo, stabilito dall'art. 14, comma 28, della Legge n. 78/2010 e dall'art. 2, comma 2, della legge regionale del Veneto 27.04.2012, n. 18, dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali.

Inoltre, per quanto concerne le strutture comunali, l'aggregazione di risorse umane, tecnologiche e strumentali renderebbe possibile l'eliminazione delle attività duplicate, la copertura delle carenze, la specializzazione del personale, una maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento delle attività e la realizzazione di economie di spesa che potrebbero consentire l'erogazione di nuovi servizi o il miglioramento di quelli esistenti.

Si rileva inoltre che, al fine di incentivare il processo di fusione sono riconosciuti contributi statali per dieci anni successivi alla fusione ed anche contributi regionali obbligatori, il cui periodo e misura sono disposti dalla Regione (art. 15, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.). I comuni istituiti a seguito della fusione sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile (art. 31, comma 32, della Legge 12.11.2011, n. 183 e s.m.i.).

LE MOTIVAZIONI STORICHE, GEOGRAFICHE ED ECONOMICHE.

I COMUNI DI FALCADE E CANALE D'AGORDO.

I Comuni di Falcade e Canale d'Agordo si trovano nella parte alta del confine occidentale della provincia di Belluno, in diretto collegamento con il territorio della Provincia Autonoma di Trento attraverso la S.S. n. 346 del "Passo San Pellegrino" (che giunge a Moena) e la S.P. 81 del "Passo Valles" (che conduce a San Martino di Castrozza o a Predazzo). I due Comuni sono contigui, fanno parte della Valle del Biois, valle dolomitica longitudinale che si estende lungo il corso dell'omonimo torrente, per circa venti chilometri dal passo San Pellegrino verso est, fino alla confluenza con il torrente Cordevole, e che comprende i Comuni di Falcade, Canale d'Agordo, Vallada Agordina, S. Tomaso Agordino e Cencenighe Agordino.

CENNI STORICI.

Le origini delle primissime comunità della Valle del Biois sono incerte. È probabile che i primi abitanti della valle siano state popolazioni di antichi Veneti, giunti dalla pianura padana nel territorio bellunese, costretti alla penetrazione alpina dalla conquista romana, a partire dalla fondazione di Aquileia nel 181 a.c. Durante l'impero romano, Belluno venne eretta a municipium e divenne parte della Regio X Venetia e Histria.

Dopo la caduta dell'impero romano d'occidente, anche il bellunese conobbe le invasioni barbariche (Visigoti, Vandali, Eruli, Unni, Ostrogoti), cui seguì la dominazione longobarda (a partire dal 568) e poi quella dei Franchi, che affidarono l'amministrazione della contea al Vescovo. Il potere temporale del vescovo venne formalmente riconosciuto con un diploma imperiale rilasciato nel

1031 dall'imperatore del Sacro Romano Impero Germanico (succeduto all'impero carolingio) Corrado III, cui seguì, con Ottone I, la concessione dell'immunitas.

Il periodo successivo è contrassegnato da una forte instabilità politica dovuta ai continui contrasti interni tra le comunità e alle frequenti invasioni dall'estero (Comune di Treviso, Ezzelino III da Romano, gli Scaligeri, i Visconti e i Da Carrara).

I contrasti insorti tra la città e le comunità dei territori circostanti, in ordine all'imposizione di una tassa straordinaria, furono risolti da una sentenza del magistrato Gabriele III da Camino, il quale sentenziò che "quando in città (Belluno) si eleggevano i consoli o i pretori, pure gli Agordini e gli Zoldani potessero eleggere due dei loro uomini i quali esercitassero il consolato nelle rispettive regioni" (Tamis).

Questa sentenza del 1224 segna la nascita del comune rurale di Agordo, retto dalle famiglie dei della Valle e dei da Voltago, rispettivamente di parte ghibellina e guelfa. Esse rappresentavano il Consiglio della Magnifica Comunità di Agordo, regolato da un giudice inviato da Belluno (prima dal Vesco-conte e poi dal Podestà) con il titolo di Capitano (da ciò deriva l'uso di chiamare la Comunità anche Capitaniato). Il Capitano durava un anno, aveva il potere di giudicare i crimini e commisurare le ammende.

Il Capitano era assistito da due consoli e, per le decisioni più importanti, da un corpo elettivo denominato "Sindacato generale del Capitaniato di Agordo" (la prima notizia è del 1385), che aveva il compito di tutelare gli interessi del popolo (senza distinzione di classi o di parentele).

L'adesione spontanea di Belluno alla Repubblica di Venezia, nel 1404, garantì il mantenimento delle strutture amministrative esistenti.

Il Capitaniato di Agordo era diviso in due parti: Sottochiusa e Soprachiusa. Soprachiusa era formato dalla Regola Grande della Pieve di Canale e dalle Regole di Cencenighe, San Tomaso, Alleghe e Caloneghe.

La Regola grande della Pieve di Canale era la comunanza delle 6 Regole esistenti: quella di Falcade, di Sappade e Caviola, di Carfòn-Fregona-Fedèr, di Forno di Canale, di Pitigogn e Garès e di Vallada.

Le Regole erano unioni familiari regolate da consuetudini. Si occupavano principalmente della gestione dei boschi, dei pascoli comuni, dei ponti, delle strade, della manutenzione delle chiese, dell'istruzione dei fanciulli.

Le Regole della Pieve di Canale erano organizzate anche per "Colmèl" (altra antica forma di organizzazione dei capifamigli): il Colmèl da inte riuniva le Regole di Falcade, Caviola, Fregona-Carfor-Fedèr; il Colmèl de fora univa le Regole di Forno di Canale, Pitigogn e Garès; il Colmèl de la Vallada coincideva con l'omonima Regola.

L'esistenza di forme di organizzazione comune e coordinamento tra le Regole della Pieve di Canale è ancor oggi testimoniata dalla presenza di diritti di uso civico di alcune comunità di Canale d'Agordo sui monti Zingari, Col Margherita, Focobon e Palmina, in territorio amministrativo di Falcade, in promiscuità con le comunità di quei luoghi (secondo la definizione di cui all'art. 8 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766, si tratta di "comunione particolari per condominio"). Tali promiscuità sono state recentemente oggetto di accordo di conciliazione stragiudiziale finalizzate al loro scioglimento, sottoscritto dai due

Comuni in data 30.06.2015 e in data 17.07.2015 e successivamente approvato con Decreto regionale n. 74 del 20 luglio 2015.

Sul versante ecclesiastico, è da rimarcare che il territorio della Regola grande della Pieve di Canale coincideva con l'ambito territoriale della parrocchia della Pieve di Canale, da cui, una volta al mese, veniva inviato un sacerdote e Falcade. Una mansionaria venne istituita a Falcade nel 1679; a fronte delle accresciute necessità di assistenza spirituale, nel 1771 venne assegnato un cappellano curato. Solo nel 1866 il Vescovo di Belluno elevò Falcade a Parrocchia. La parrocchia di Vallada è stata fondata il 1° agosto 1938, la parrocchia di Caviola il 31 dicembre 1950.

Tutte le Regole della Pieve di Canale contribuivano al sostentamento dell'Ospizio della confraternita dei Battuti (1455-1807) cui successe il Pio Ospedale (1807-1854), a sua volta trasformato nel Pio Istituto Elemosiniere (1854-1962) come ente intercomunale tra i Comuni di Falcade, Canale e Vallada.

Il Governo di Napoleone Re d'Italia istituì i comuni di Agordo (con La Valle), Riva (Rivamonte), Gosaldo, Voltago, Taibon, Cencenighe (con San Tomaso), Alleghe, Calloneghe (attuale frazione di Rocca Pietore), Rocca Pietore, e nella Valle del Biois, i comuni di Canal (attuale Canale d'Agordo), Sapade (attuale Falcade) e Vallada.

Nella formazione della nuove unità amministrative, i territori delle Regole di Carfon, Fregona e Fedèr (fino ad allora federate con le Regole di Falcade e Caviola) vennero incluse nell'ambito amministrativo del Comune di Canale.

Al fine di risolvere le questioni insorte in merito ai beni collettivi degli antichi originari, con decreto vicereale n. 225 del 25 novembre 1806 a firma del principe Eugenio di Beauharnais, la gestione dei beni "in amministrazione" delle comunanze fu attribuita ai neo costituiti enti comunali o a specifiche frazioni di essi, mentre i beni "in possesso" delle comunanze avrebbero dovuto essere divise in proprietà tra gli originari. Nel caso di mancata dimostrazione del titolo del possesso, la gestione dei beni sarebbe stata affidata ai comuni, fatta salva la proprietà collettiva e indivisa in capo agli antichi originari. Le Regole della Pieve di Canale decisero di non frazionare la proprietà collettiva dei beni pascolivi e boschivi tra i regolieri: ciò avrebbe reso impossibile praticare la monticazione; e così, l'amministrazione dei beni passò ai Comuni ma la proprietà rimase in capo agli antichi originari in forma collettiva.

In proposito, la successiva Sovrana Risoluzione 16 aprile 1839 dell'Imperatore Ferdinando I chiarì che gli antichi originari formavano un corpo morale contemplato dalle originarie investiture, distinto da quello comunale e frazionale, e proprietario dei beni di cui è catastalmente affidata ai comuni la sola amministrazione.

Da tutto quanto sopra esposto, è agevole concludere che le comunità di Canale d'Agordo e Falcade (e anche di Vallada) non sono comunità diverse; esse hanno origini, lingua, storia, arte, religione, tradizioni e cultura comuni; le distinzioni sono sempre state soltanto relative all'appartenenza ad una piuttosto che ad un'altra articolazione del modello organizzativo della convivenza civica: dapprima le Regole e i Colmièi, successivamente i Comuni eretti dal napoleonico Regno d'Italia.

CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIO-ECONOMICHE.

1. DIMENSIONE DEMOGRAFICA DEI COMUNI INTERESSATI (STRUTTURA PER ETÀ, DINAMICHE DEMOGRAFICHE). STRUTTURA PER ETÀ (DATI AL 1 GENNAIO 2015).

Comuni	Popolazione	Fascia 0-5 anni		Fascia 6-17 anni		Fascia 18-25 anni		Fascia 26-64 anni		Fascia 65 anni e oltre	
		ab.	%	ab.	%	ab.	%	ab.	%	ab.	%
FALCADE	1.999 ab.	91	5%	187	9%	157	8%	1.007	50%	557	28%
CANALE D'AGORDO	1.147 ab.	47	4%	112	10%	104	9%	590	51%	294	26%

2. TIPOLOGIA E ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA, FORESTAZIONE, TURISMO).

Il 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi (2011) ha rilevato che nei comuni di Canale d'Agordo e Falcade sono presenti 272 unità locali (pari al 1,64% del totale provinciale e allo 0,06% del totale regionale) e 852 addetti, pari all'1,21% del totale provinciale e allo 0,051% del totale regionale.

Dai dati del 6° Censimento dell'Agricoltura (2010) si ricava che nel territorio dei due comuni sono presenti 20 aziende agricole (pari allo 0,806% del totale provinciale e allo 0,015% del totale regionale), con una superficie aziendale totale (Sat) di 33 ha, pari allo 0,955% della Sat provinciale e allo 0,022% della Sat regionale.

I progetti strategici.

I Comuni di Falcade e Canale d'Agordo condividono numerosi progetti strategici previsti dal Piano d'Area; in particolare:

In ambito culturale.

- Museo Papa Luciani;
- Centro per il turismo e dell'ospitalità di Falcade;
- Giardino delle pietre e le camere di Val di Garès;
- Giardino botanico di Val Gares;
- La terra delle erbe delle Comelle;
- Tappeto d'erba della banca della fede;
- Museo dei geositi del Biois;
- Museo Murer;
- Museo della Casa delle Regole di Canale d'Agordo,
- Museo della latteria a Fedèr.

Dal punto di vista delle vocazioni.

- Falcade come centro per le relazioni e per l'ospitalità, sport e tempo libero;
- Canale d'Agordo come centro della salute e del benessere, anche spirituale, e dello sport.

CONCLUSIONI

Il percorso di fusione tra i Comuni di Falcade e Canale d'Agordo risulta essere una soluzione ottimale per risolvere le problematiche economiche dei piccoli Comuni, oltre ad essere il termine naturale del processo avviato dagli stessi da anni per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali.

I Comuni di Falcade e Canale d'Agordo hanno deliberato di condividere un percorso di fusione, previa adeguata e preventiva informazione e consultazione delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio.

Si prende atto pertanto che è stato svolto un percorso di informazione e consultazione della popolazione e delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio sull'iter normativo finalizzato a portare a termine il processo di fusione tra i due Enti.

La fusione tra i due Comuni rappresenta, quindi, la logica conseguenza della presa d'atto di una situazione di perfetta integrazione di due popolazioni che già si trovano a vivere in armonica simbiosi.

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale consta della presente relazione con la quale vengono illustrate le ragioni per le quali i due Comuni bellunesi hanno chiesto di fondersi in nuovo Comune e di cinque articoli.

Con l'articolo 1 si istituisce, in particolare, il nuovo Comune denominato "Valle del Biois" mediante la fusione dei Comuni di Falcade e Canale d'Agordo.

Con l'articolo 2 si dà atto dei risultati del referendum tra le popolazioni interessate che sarà indetto ai sensi delle leggi regionali 12 gennaio 1973 n. 1 e 24 dicembre 1992, n. 25.

L'articolo 3 contiene delle disposizioni finali transitorie indispensabili per assicurare la continuità amministrativa ed il governo del territorio dei Comuni originari nonché un corretto e graduale avvio del processo di organizzazione del nuovo Comune.

L'articolo 4 riguarda la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 5, infine, riguarda la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto e la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO “VALLE DEL BIOIS” MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI FALCADE E CANALE D’AGORDO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Art. 1 - Istituzione.

1. È istituito, nella Provincia di Belluno, il nuovo Comune denominato “Valle del Biois” mediante fusione dei Comuni di Falcade e Canale d’Agordo.

2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Falcade.

3. Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

Art. 2 - Risultati della consultazione.

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

	Comune di Falcade	Comune di Canale d’Agordo	totale
Elettori aventi diritto al voto	n.	n.	n.
Votanti	n.	n.	n.
Voti validamente espressi	n.	n.	n.
Voti favorevoli	n.	n.	n.
Voti contrari	n.	n.	n.

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.

1. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Valle del Biois” sono definiti ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Belluno sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Istituzione.....	9
Art. 2 - Risultati della consultazione.	9
Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.	9
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.	9
Art. 5 - Entrata in vigore.....	9

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 3

Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 (BUR n. 127/1992)
NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI (1)

Art. 17 - (Successione di comuni).

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all'art. 8.

(1) L'art. 68 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 prevede che nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 sia istituito presso la Segreteria generale della programmazione un gruppo tecnico interdisciplinare di supporto e di aiuto ai comuni per le proposte di variazione, fusione e unione comunali.

Nota all'articolo 5

Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1
STATUTO DEL VENETO

Art. 24 - Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti.

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi.

2. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, il regolamento è emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.